



santésuisse



curafutura

Die innovativen Krankenversicherer
Les assureurs-maladie innovants
Gli assicuratori-malattia innovativi

Prezzi di partenza

Allegato I alla convenzione tariffale

Valido dal: 1° gennaio 2026

Stato: approvato dal Consiglio di amministrazione della OTMA SA il 22 ottobre 2024, non approvato dal Consiglio federale

Preambolo

- ¹ La neutralità dei costi statica è garantita tramite normalizzazione della versione introduttiva in combinazione con disposizioni sul valore del punto tariffario.
- ² Il presente allegato disciplina la determinazione del valore del punto tariffario da applicare quantomeno nel 2026, qualora tra i partner tariffali non vi sia accordo in merito al mantenimento del valore del punto tariffario.
- ³ Ai sensi della sezione VIII della convenzione tariffale, l'utilizzo del prezzo di partenza secondo il presente allegato costituisce una raccomandazione delle parti contraenti.

1. Competenza

- ¹ I prezzi di partenza secondo il presente allegato vengono calcolati da un terzo incaricato dalle parti contraenti [di seguito detto «Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza»].
- ² Le parti contraenti si impegnano a nominare e incaricare l'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza congiuntamente e subito dopo l'approvazione della convenzione tariffale da parte del Consiglio federale.
- ³ L'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza elabora un documento per la rilevazione dei dati in collaborazione con le parti contraenti. Tale documento contiene, tra l'altro, le modalità concernenti il formato dei dati, il termine di consegna, nonché la trasmissione e la protezione dei dati. L'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza crea il documento entro un mese dal ricevimento dell'incarico dalle parti contraenti.
- ⁴ L'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza effettua la rilevazione dei dati o li ottiene da un terzo incaricato dagli assicuratori.

2. Principi fondamentali

- ¹ I prezzi di partenza vengono stabiliti per i fornitori di prestazioni di uno degli ambiti contrattuali definiti di seguito e, in linea di principio, separatamente per ogni comunità di acquisto degli assicuratori. Le eccezioni sono stabilite alla cifra 6 cpv. 2.
- ² I partner tariffali di un ambito contrattuale possono pretendere la definizione separata del prezzo di partenza per un ospedale nella misura in cui l'ospedale presenti uno status di fornitore finale e sia identificabile mediante il Registro dei codici creditori della SASIS AG nella base di dati secondo la cifra 5.
- ³ Per poter valutare se un ospedale presenta uno status di fornitore finale, ci si basa sulla quota di pazienti ambulatoriali che l'ospedale invia ad altri fornitori di prestazioni per un ulteriore trattamento ambulatoriale in confronto a tutti gli altri ospedali. I partner tariffali di un ambito contrattuale possono accordarsi su un criterio alternativo per la determinazione dei fornitori di prestazioni con status di fornitore finale e utilizzarlo per richiedere prezzi di partenza separati da parte dei fornitori di prestazioni.
- ⁴ Ai fini della definizione del prezzo di partenza, si fa distinzione tra i seguenti ambiti contrattuali:

- a. nel settore degli studi medici vengono costituiti i seguenti ambiti contrattuali:
- ogni comunità di acquisto degli assicuratori e tutti i fornitori di prestazioni del settore degli studi medici di un Cantone rappresentano un ambito contrattuale.
- b. Nel settore ambulatoriale ospedaliero, nei Cantoni vengono costituiti i seguenti ambiti contrattuali, nella misura in cui le comunità di acquisto degli assicuratori o gli ospedali o le loro organizzazioni di acquisto non commissionino una definizione separata di un prezzo di partenza:
- ogni comunità di acquisto degli assicuratori e tutti i fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale ospedaliero di un Cantone rappresentano un ambito contrattuale.
- c. Nel settore ambulatoriale ospedaliero, nei Cantoni vengono costituiti i seguenti ambiti contrattuali, nella misura in cui le comunità di acquisto degli assicuratori o gli ospedali o le loro organizzazioni di acquisto commissionino una definizione separata di un prezzo di partenza:
- ogni comunità di acquisto degli assicuratori e i fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale ospedaliero di un Cantone per i quali non è stata richiesta una definizione separata rappresentano un ambito contrattuale;
 - ogni comunità di acquisto degli assicuratori e i fornitori di prestazioni nel settore ambulatoriale ospedaliero di un Cantone per i quali è stata richiesta una definizione separata rappresentano un ambito contrattuale.

3. Svolgimento e termini

- ¹ Entro il 31 marzo 2025, i partner tariffali di un ambito contrattuale comunicheranno all'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza di non aver trovato alcun accordo in merito al mantenimento del valore del punto tariffario per il 2025.
- ² Entro il 31 marzo 2025, i partner tariffali di un ambito contrattuale comunicheranno all'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza per quali ospedali con status di fornitore finale sussiste un ambito contrattuale separato.
- ³ Entro il 15 aprile 2025, l'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza metterà a disposizione delle parti contraenti l'elenco degli ambiti contrattuali per i quali calolerà i prezzi di partenza.
- ⁴ Entro il 30 giugno 2025, l'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza comunicherà i prezzi di partenza degli ambiti contrattuali ai rispettivi partner tariffali.
- ⁵ I partner tariffali degli ambiti contrattuali puntano a presentare all'autorità competente la loro domanda di approvazione della relativa convenzione tariffale entro il 31 agosto 2025.

4. Diritto di consultazione

- ¹ Su richiesta, i partner tariffali hanno il diritto di prendere visione dei calcoli relativi ai prezzi di partenza. Dopo la consultazione, i partner tariffali di un ambito contrattuale hanno 30 giorni di tempo per presentare un nuovo calcolo motivato e basato sui dati. In tal caso, il prezzo di partenza sarà calcolato da un perito indipendente nominato dalle parti contraenti. Il richiedente o i richiedenti si assumeranno i costi per il perito.
- ² Su richiesta, l'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza concede all'autorità competente in materia di approvazione e definizione dei prezzi la possibilità di prendere visione dei calcoli dei prezzi di partenza.

5. Basi di dati

- ¹ Il calcolo dei prezzi di partenza viene effettuato sulla base dei dati di fatturazione per le persone assicurate nell'ambito dell'AOMS e residenti in Svizzera negli anni 2024 e 2025, nella misura in cui gli assicuratori ne siano in possesso al momento della trasmissione dei dati di fatturazione all'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza.
- ² Gli assicuratori o un terzo da questi ultimi incaricato sono tenuti a fornire i dati di fatturazione all'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza secondo quanto previsto alla cifra 1 e includendo tutte le righe contenute nelle fatture in formato XML.
- ³ I dati di fatturazione non devono invece contenere i nomi dei pazienti o altre informazioni che consentano di identificarli.
- ⁴ L'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza è autorizzato a mettere la base di dati a disposizione dei partner tariffali di un ambito contrattuale, del perito incaricato dalle parti contraenti ai sensi della cifra 4 cpv. 1, nonché delle autorità competenti in materia di approvazione e definizione dei prezzi ma solo in forma aggregata.

6. Metodo di calcolo

- ¹ Sulla base dei dati di fatturazione vengono mappati - separatamente per ogni ambito contrattuale - tutti i trattamenti ambulatoriali di cui all'allegato B.
- ² Il prezzo di partenza di un ambito contrattuale viene determinato sulla base dei trattamenti ambulatoriali di cui all'allegato B, cifre 6.1 e 6.2, che i fornitori di prestazioni di tale ambito contrattuale hanno erogato a carico dell'AOMS. Partendo dalla base di dati disponibile, l'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza decide se il calcolo del prezzo di partenza per un determinato ambito contrattuale debba avvenire separatamente per ogni comunità di acquisto degli assicuratori o in forma aggregata per le diverse comunità di acquisto.
- ³ Per il calcolo del prezzo di partenza di un ambito contrattuale vengono utilizzati i seguenti parametri:
 - a. per il calcolo del volume di punti tariffari da trattamenti secondo l'allegato B cifra 6.1 [di seguito detto «Punti tariffari della tariffa per i forfait a paziente»], i trattamenti ambulatoriali secondo l'allegato B cifra 6.1 vengono raggruppati mediante il tool per le simulazioni della OTMA e valutati con i punti tariffari secondo l'allegato A1;

- b. per il calcolo del volume di punti tariffari da trattamenti secondo l'allegato B cifra 6.2 [di seguito detto «Punti tariffari della tariffa per singola prestazione»], le posizioni TARMED dei trattamenti ambulatoriali secondo l'allegato B cifra 6.2 vengono transcodificate mediante il tool per le simulazioni della OTMA e valutati con i punti tariffari secondo l'allegato A2;
- c. il ricavato dei trattamenti di cui all'allegato B cifra 6.1 [di seguito detto «Ricavato della tariffa per i forfait a paziente»] si calcola partendo dai costi in CHF delle prestazioni di tutte le righe della fattura rilevanti che rientrano nella cerchia di prestazioni del trattamento ambulatoriale secondo l'allegato B;
- d. il ricavato dei trattamenti di cui all'allegato B cifra 6.2 [di seguito detto «Ricavato della tariffa per singola prestazione»] si calcola moltiplicando il parametro «Punti tariffari della tariffa per singola prestazione» per il valore del punto tariffario applicato per il 2025 nell'ambito contrattuale in questione.

⁴ Il prezzo di partenza di un ambito contrattuale si calcola nel modo seguente:

Prezzo di partenza ambito contrattuale

$$= \frac{\text{Somma (Ricavato tariffa per i forfait a paziente, Ricavato tariffa per singola prestazione)}}{\text{Somma (Punti tariffari tariffa per i forfait a paziente, Punti tariffari tariffa per singola prestazione)}}$$

⁵ Se necessario, l'Ufficio per il calcolo dei prezzi di partenza concretizza i dettagli del metodo di calcolo tempestivamente e in collaborazione con le parti contraenti.

Non approvato dal Consiglio federale